

Diritti e doveri del cittadino

Documenti personali

- **Introduzione**
- **Documenti di riconoscimento**
 - Carta d'identità
 - Tesserino espatrio minori
- **Documenti sanitari**
 - Tessera sanitaria
 - Libretto sanitario
- **Altri documenti personali**
 - Codice fiscale
 - Elenco Anagrafico e Scheda Professionale
 - Passaporto
 - Passaporto collettivo
- **Patenti: categorie A e B**
 - Patente di guida
 - Patenti speciali per disabili
 - Permesso internazionale di guida
 - Certificato di idoneità alla guida (Patentino)
- **Internet**
- **Informazioni locali**

● **Introduzione**

Quando ci viene chiesto un documento di riconoscimento, oltre alla carta d'identità, è possibile mostrare altri certificati, che hanno lo stesso valore, come il passaporto, la patente di guida e, nel caso di cittadini stranieri, il permesso di soggiorno.

● **Documenti di riconoscimento**

○ **Carta d'identità**

La *carta d'identità* viene rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni dall'Anagrafe del Comune di residenza.

RICHIESTA: occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe con tre fotografie uguali e recenti, a mezzo busto, con la testa scoperta (senza berretti, cappelli, foulard e simili), anche a colori, con un documento d'identificazione o, in mancanza di questo, la presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di documento d'identità valido. In caso di richiesta di carta valida per l'espatrio i testimoni non devono avere legami di parentela con il richiedente.

COSTO: per il rilascio della carta d'identità cartacea occorre versare €5,42.

VALIDITA' PER L'ESPATRIO: la carta d'identità è titolo *valido per l'espatrio* negli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Per altri paesi valgono particolari accordi internazionali: Bosnia, Croazia, Egitto (oltre alla carta d'identità occorre un modulo predisposto dalle autorità egiziane, in distribuzione sull'aereo o all'aeroporto), Islanda, Liechtenstein, Macedonia (oltre alla carta d'identità occorre un tesserino rilasciato alla frontiera), Marocco (solo per viaggi organizzati), Monaco, Norvegia, Serbia e

Montenegro, Svizzera, Tunisia e Turchia (solo per viaggi organizzati).

L'interessato *maggiorenne*, che richiede il documento valido per l'espatrio, deve compilare un modulo in cui dichiara di non trovarsi in alcuna condizione che impedisca il rilascio del passaporto. Nel caso in cui invece il richiedente sia *minorenne*, la richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà. Se uno dei due genitori si rifiuta si può richiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare.

I cittadini *stranieri residenti* devono presentarsi all'Anagrafe con il permesso di soggiorno non scaduto, le tre fotografie e il passaporto. In questo caso la carta d'identità sarà sempre "non valida per l'espatrio".

RINNOVO E DUPLICATO: la carta d'identità ha validità per dieci anni e il rinnovo è possibile 180 giorni (6 mesi) prima della scadenza. E' necessario presentarsi con tre fotografie e il documento scaduto o in scadenza.

In caso di smarrimento o furto, viene rilasciato un duplicato presentandosi con le tre fotografie, un altro documento di riconoscimento e la denuncia in duplice copia (una in originale, l'altra in fotocopia) fatta alla Polizia o ai Carabinieri.

Dal primo gennaio 2006 è possibile richiedere, al momento del rinnovo o del primo rilascio, la *Carta d'Identità Elettronica CIE* (articolo 7-vicies ter: "Rilascio documentazione in formato elettronico" Legge 31 marzo 2005 n. 43)¹. E' una carta dotata sia di bande a memoria ottica sia di un microprocessore, nella quale sono inseriti non solo i dati personali e il codice fiscale, ma anche l'indicazione del gruppo sanguigno e altre informazioni sanitarie previste dalla legge (obbligo di guida con lenti...). Si tratta di un documento polivalente che può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi locali e nazionali.

○ Tesserino espatrio minori

In base all'Accordo Europeo sul regime di

circolazione delle persone², il certificato di nascita, vidimato dal questore del luogo di residenza, è il documento di riconoscimento che consente ai minori, che non hanno ancora compiuto 15 anni, di recarsi all'estero (accompagnati da un genitore o da entrambi o da altre persone, comunque indicate nel documento). Di norma il documento è valido esclusivamente per i paesi in cui si può espatriare con la carta d'identità. Per maggiori e più dettagliate informazioni è possibile consultare il sito che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l'ACI, Automobile Club d'Italia:

<http://www.viaggiasesicuri.mae.aci.it>

RICHIESTA:

i genitori, o un tutore, devono presentarsi:

- in Anagrafe con due foto del minore e con un documento di riconoscimento;
- in Questura, o al Commissariato competente, per ottenere il visto per l'espatrio compilando un modulo di autocertificazione di stato di famiglia e cittadinanza.

RINNOVO O DUPLICATO: questo certificato ha validità per cinque anni, quando scade è necessario richiederne uno nuovo. Anche in caso di smarrimento o furto, si fa una nuova richiesta.

● Documenti sanitari

○ Tessera sanitaria

La *tessera sanitaria* è il documento necessario per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale: ottenere farmaci, esami clinici e cure sanitarie. Attualmente è in fase di distribuzione in tutta Italia la tessera sanitaria plastificata che gradualmente sostituirà il tesserino del codice fiscale. Vale sull'intero territorio nazionale e consente di accedere ai servizi sanitari anche dei paesi europei. Ha una validità di cinque anni ed è inviata dagli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate, cui è necessario rivolgersi per richiedere il duplicato in caso di

¹ La Legge 43/2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 1° aprile 2005.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 21 febbraio 1958.

furto o smarrimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito: <http://www.agenziaentrate.it> oppure telefonare al numero verde 800030070.

○ Libretto sanitario

Tutti i cittadini sono obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, come stabilito dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”³, e il *libretto sanitario* è il documento che ne attesta l’iscrizione.

Le ASL, Aziende Sanitarie Locali, forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari, anche se l'autorità sanitaria può disporre di trattamenti e accertamenti obbligatori, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici. L'azienda sanitaria locale provvede alla compilazione e all'aggiornamento del libretto sanitario, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.

● Altri documenti personali

○ Codice fiscale

Il *codice fiscale* è lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche ed è indispensabile per molti atti di natura amministrativa e fiscale (dichiarazione dei redditi, registrazione atti, richiesta licenze e concessioni). E' un numero individuale che identifica i soggetti d'imposta ed è attribuito dall'Agenzia delle Entrate con l'invio di una tessera magnetica. Il codice fiscale è indispensabile anche per gli stranieri residenti in Italia, sia per i lavoratori autonomi che per quelli dipendenti.

Il numero del codice fiscale è riportato sulla Tessera Sanitaria che nei prossimi anni dovrebbe sostituire il tesserino di codice fiscale.

³ La Legge 833/1978 è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978.

RICHIESTA E DUPLICATO: nel caso non sia ancora stato attribuito, occorre presentarsi agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento. Per gli stranieri è necessario il passaporto o il permesso di soggiorno.

○ Elenco Anagrafico e Scheda Professionale

Elenco Anagrafico e Scheda Professionale sono stati introdotti dopo l’abolizione del libretto di lavoro per facilitare la collocazione o ricollocazione nel mondo lavorativo di chi è in cerca di occupazione, certificandone le competenze professionali.

Sono rilasciati dai Centri per l’Impiego.

○ Passaporto

Il *passaporto* è il documento che permette l’ingresso in tutti i paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica italiana. Può essere richiesto da tutti i cittadini, senza limiti di età (ci sono regole particolari per i minori), tranne da chi si trova in particolari condizioni previste dalla legge (per vari motivi in genere penali).

RICHIESTA: la domanda di rilascio del passaporto va compilata su un apposito modulo, presente anche sul sito della Polizia di Stato:

<http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/pas2.htm>,

e consegnata nel luogo di residenza presso l’ufficio passaporti della Questura o del Commissariato di Polizia o, in mancanza di questi, presso la stazione dei Carabinieri o l’ufficio comunale con la seguente documentazione:

- 2 fotografie formato tessera;
- cittadinanza italiana, stato di famiglia e autenticazione di una foto si possono fornire in autocertificazione direttamente allo sportello;
- documento di riconoscimento;
- marca per concessione governativa uso passaporto €40,29;
- attestato di versamento di € 44,66 (passaporto di 32 pagine) o di € 45,62 (passaporto di 48 pagine) su conto corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Fino a 16 anni i minori possono essere iscritti sul passaporto di uno dei genitori (fino a 10 anni la fotografia non è obbligatoria).

RINNOVO: il passaporto ha validità 10 anni. Il rinnovo può essere fatto entro 6 mesi dopo la scadenza, anche se in questo periodo non avrà più valore di documento. La pratica di rinnovo è uguale a quella di richiesta, bisogna però allegare il documento scaduto o la denuncia di smarrimento. Non è necessaria la marca per concessione governativa uso passaporto.

Se il passaporto scade mentre ci si trova all'estero si può richiederne il rinnovo presso i Consolati italiani.

Si ricorda che il bollo annuale scade sempre in coincidenza con la data di rilascio del passaporto e non con la data di applicazione della marca. (non c'è obbligo di convalida se il passaporto non viene usato).

DUPLICATO: in caso di smarrimento o furto, bisogna produrre tutta la documentazione come per il normale rilascio, oltre alla denuncia in originale fatta all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia).

○ **Passaporto collettivo**

Il **passaporto collettivo** può essere rilasciato per un solo viaggio a gruppi, formati da minimo 5, massimo 50 persone della stessa nazionalità, che viaggiano insieme con la stessa finalità (motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici). Non possono essere iscritti coloro che per motivi legali non sono nelle condizioni di ottenere il passaporto ordinario.

RICHIESTA: la domanda deve essere presentata da un capogruppo munito di passaporto ordinario valido.

Il passaporto è valido per 4 mesi dalla data di rilascio.

● **Patenti: categorie A e B**

○ **Patente di guida**

La **patente di guida** è il documento che consente la guida di veicoli a motore e può essere esibita come documento di riconoscimento. Si consegue superando un esame teorico ed una prova pratica cui si può accedere come privatista, iscrivendosi direttamente presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, oppure iscrivendosi a una scuola guida che si occuperà sia della preparazione all'esame sia della predisposizione di tutti i documenti e delle pratiche burocratiche necessarie, con costi variabili da scuola a scuola.

RICHIESTA: compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile) allegando:

- ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028;
- ricevuta del versamento di € 15,00 sul c/c 9001 (bollettini di versamento in distribuzione c/o Motorizzazione);
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto;
- certificato medico in bollo (e fotocopia), con fotografia, non più vecchio di 6 mesi, rilasciato da un medico di una struttura medico-legale: A.S.L. (sezione medico-legale), Servizi di base del distretto sanitario, A.C.I.;
- per i cittadini comunitari: carta di soggiorno in corso di validità in visione;
- per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità in visione, da presentare anche all'esame di guida;
- per i minorenni - patente A1): un documento di identità, con relativa fotocopia, in cui sia indicata la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del genitore (o un tutore) relativa alla residenza del candidato.

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA: presentando la domanda per sostenere l'esame per la patente di guida, se tutto risulta in regola, si ottiene un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa).

Quest'autorizzazione è valida 6 mesi e permette di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente. Per la patente A le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati; per la patente B durante le esercitazioni a fianco del guidatore ci deve essere come istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, con patente della stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o con patente valida per la categoria superiore. Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non deve avere più di 60 anni. Sull'autoveicolo per le esercitazioni deve essere esposto un contrassegno con la lettera "P".

ESAME: le prove di esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda. Al momento della prenotazione dell'esame pratico occorre presentare la ricevuta di un altro versamento di €14,62 sul c/c 4028 per l'imposta di bollo sulla patente di guida. In caso di bocciatura alla prova pratica, se il "foglio rosa" è in scadenza e non permette altre prove, l'ultima ricevuta del versamento ed il certificato medico (se ancora valido) saranno restituiti al candidato e potranno essere riutilizzati per successive richieste. In caso di esito positivo la patente è consegnata immediatamente. L'esame consiste in una prova di teoria (10 domande a risposta multipla) e in una prova pratica di guida.

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI

La Legge 2 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" indica quali sono i limiti imposti ai neopatentati.⁴

Patente A: nessuna limitazione per patente conseguita con prova pratica effettuata con

moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.

Per patente conseguita con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata: per i primi due anni dal conseguimento non è consentito condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw.

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali, inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata: questa limitazione si applicherà a chi consegnerà la patente dal 1 luglio 2008.

PATENTE A PUNTI

Introdotta dalla Legge n. 214 del 1° agosto 2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada"⁵.

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che viene decurtato a seconda del tipo di infrazione commessa. La decurtazione è comunicata immediatamente all'interessato che ha facoltà di verificare lo stato della propria patente consultando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Riacquisto dei punti decurtati: frequentazione di corsi di aggiornamento da parte del possessore della patente. E' previsto inoltre il riacquisto automatico dei punti qualora nei 3 anni successivi non si verificano ulteriori infrazioni. Nel caso in cui venga perso tutto il punteggio il conducente deve sottoporsi ad esame di revisione entro 30 giorni dalla notifica; in caso contrario è prevista la sospensione temporanea della patente.

○ Patenti speciali per disabili

Per i *disabili*, che desiderano guidare un mezzo di trasporto proprio, è prevista una

⁴ La Legge 160/2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007.

⁵ La Legge 214/2003 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, Supplemento Ordinario n. 133.

patente speciale che prescrive l'obbligo di dotarsi di strumenti personali o di modificare l'autoveicolo, in modo da consentire una guida sicura. La patente B speciale è valida per tutti i tipi di autovetture, la patente C speciale per gli autocarri.

Innanzitutto è necessario sottoporsi alla visita medica della Commissione Provinciale per accertare l'idoneità al conseguimento della patente. Ottenuto il certificato di idoneità, valido 90 giorni, occorre recarsi all'Ispettorato della Motorizzazione Civile (oppure ad un'autoscuola, alla quale si delega la pratica), che rilascerà l'eventuale elenco delle modifiche da apportare all'autoveicolo e il foglio rosa, con il quale è possibile esercitarsi alla guida secondo le modalità già indicate per la patente B.

Si potrà quindi sostenere gli esami teorico-pratici previsti dalla legge (le prove pratiche prevedono l'utilizzo di auto adattate). Chi era già in possesso di una patente di guida normale non deve invece sostenere l'esame: potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione: infatti l'auto deve essere modificata secondo le esigenze del portatore di handicap (alcuni di questi interventi possono essere rimborsati), e sarà sottoposta a collaudo.

○ **Permesso internazionale di guida**

Per i cittadini italiani è possibile utilizzare la propria patente di guida negli stati membri dell'Unione Europea. In altri paesi occorre invece il **permesso internazionale di guida**.

RICHIESTA: compilare modello TT 746 (in distribuzione presso gli Uffici Provinciali

della Motorizzazione Civile) allegando:

- ricevuta del versamento di €14,62 sul c/c 4028;
- ricevuta del versamento di €9,00 sul c/c 9001 (bollettini di versamento in distribuzione c/o Motorizzazione);
- marca da bollo da €14,62;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, di cui una autenticata;
- patente di guida in corso di validità (in visione) e fotocopia fronte-retro della stessa.

○ **Certificato di idoneità alla guida (Patentino)**

Dal 1° luglio 2004 viene richiesto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni il **Certificato di idoneità alla guida** per la conduzione di ciclomotori sino a 50 cc.

Il documento si ottiene superando un esame al quale si accede dopo la partecipazione a dei corsi. Questi sono svolti presso le scuole o le autoscuole. Le istituzioni scolastiche, pubbliche o private, su richiesta delle famiglie organizzano corsi gratuiti cui possono partecipare gli studenti compresi nella fascia di età 14-18 anni.

L'esame può essere sostenuto solo da candidati residenti in Italia e che abbiano terminato il corso da non oltre un anno. La richiesta di ammissione va redatta su appositi moduli disponibili presso gli istituti scolastici o le autoscuole e bisogna effettuare dei versamenti postali per la prenotazione dell'esame.

Nel caso di esito negativo del questionario della prova teorica è consentito, nell'arco di un anno, svolgere più prove senza limitazioni, dietro nuova presentazione della domanda.

● **Internet**

- MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/servizi_demografici
- AGENZIA DELLE ENTRATE
<http://www.agenziaentrate.it>

-
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
<http://www.funziopubblica.it>
 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
<http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/index.htm>
 - POLIZIA DI STATO
<http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm>
 - MINISTERO DEI TRASPORTI
<http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php>
 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
<http://www.aci.it>

• **Informazioni locali**

- TORINOè - GUIDA PRATICA DEL CITTADINO: contiene informazioni su servizi comunali, certificati e documenti. La guida è composta da 20 sezioni tematiche che contengono schede analitiche dei vari servizi. Ciascuna scheda contiene, oltre a una breve descrizione del servizio, l'indicazione di come ottenerlo, dove rivolgersi e quando
<http://www.comune.torino.it/servizionline/schede/userTorinoE.php?context=torinoE&submitAction=homeIndice>

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.

Grazie per la collaborazione.

Copyright 2008 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.

La riproduzione del presente documento è vietata.

La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.